



Automobile Club d'Italia
Unità Progettuale per l'Attuazione
del Documento Unico per gli Automobilisti

Sigg. DIRETTORI
COMPARTIMENTALI

Sigg. DIRIGENTI/RESPONSABILI
UFFICI DI AREA METROPOLITANA
DIREZIONI E UNITA' TERRITORIALI

e, p.c. Sigg. DIRETTORI/RESPONSABILI
AUTOMOBILE CLUB

LORO SEDI

LETTERA CIRCOLARE

OGGETTO: Art. 2 - comma 7- D.Lgs. n. 98/2017. Nuove modalità di annotazione della sospensione Fermo Amministrativo: indicazioni operative.

Facendo seguito alla Lettera Circolare n. 11 del 4 marzo u.s., si comunica che l'Agenzia dell'Entrate, rispondendo all'interpello presentato da questa Unità Progettuale il 4 maggio u.s. (ALL.1) ha confermato che anche l'annotazione della sospensione del Fermo rientra nell'art.2 – comma 7 del D.lgs. n.98/17 e pertanto deve essere effettuata d'ufficio, a cura dei Concessionari e degli Agenti per la riscossione, esclusivamente in modalità telematica, mediante utilizzo dell'applicativo SW denominato *“Copernico 3 per i Concessionari”*.

Le implementazioni SW saranno operative dal **12 ottobre p.v.**

Da tale data pertanto, **le annotazioni del provvedimento di sospensione del Fermo Amministrativo (comprese quelle in autotutela) non dovranno più essere richieste agli Uffici PRA a cura della parte, ma dovranno essere comunicate d'ufficio, esclusivamente per via telematica, al sistema PRA dai Concessionari della riscossione.**

Tali disposizioni si applicano ai provvedimenti di sospensione del Fermo Amministrativo non ancora annotati emessi dai Concessionari della riscossione dal 1° gennaio 2020, data di entrata in vigore del D.Lgs n. 98/17, nonché ai provvedimenti emessi dal Concessionario in autotutela, indipendentemente dalla data.

Dal 12 ottobre p.v. saranno quindi operative in esercizio le implementazioni SW dell'applicazione denominata "*Copernico 3 per i Concessionari*", che consentiranno a quest'ultimi la gestione in via autonoma anche della sospensione del Fermo Amministrativo (codice 75 – causale SF). Parimenti a quanto già in uso per le altre operazioni d'ufficio di cui alla lettera circolare citata, anche tali pratiche saranno gestite senza predisposizione di alcun fascicolo, senza ritiro né rilascio di alcun documento (CdPD/DU) e in esenzione totale da importi.

Gli Uffici PRA sono pregati di fornire idonea e tempestiva informativa all'utenza, secondo le modalità che saranno ritenute più idonee in sede locale.

Si precisa che, comunque, questa Unità sta provvedendo a pubblicare, sulla piattaforma Titano, alla quale accedono tutti i Concessionari della riscossione, idonea comunicazione.

A tale proposito, si precisa che gli utenti che richiederanno agli Uffici PRA la sospensione del Fermo con un provvedimento datato 2020 dovranno essere edotti della nuova, più favorevole, modalità di annotazione e necessariamente invitati a rivolgersi al Concessionario della riscossione che ha rilasciato il provvedimento stesso che, come detto, è tenuto ad annotare la sospensione del Fermo d'ufficio.

GESTIONE SOSPENSIONE DEL FERMO CON DATA PROVVEDIMENTO ANTERIORE AL 2020 - PROCEDURE OPERATIVE

Come sopra evidenziato, presupposto per l'annotazione della sospensione telematica (d'ufficio) del Fermo è che il provvedimento di sospensione sia stato emanato dal 1° gennaio 2020 in poi.

Pertanto, le sospensioni con provvedimento datato ante 2020 dovranno continuare a essere effettuate su richiesta di parte e con il pagamento di 32,00 euro a titolo di Imposta di bollo.

Dal 12 ottobre p.v., tali pratiche – che comunque saranno del tutto residuali - potranno continuare ad essere richieste, esclusivamente via PEC/mail, solo agli Uffici PRA che dovranno gestirle mediante l'applicativo GUT1.

Si ricorda che:

- non deve più essere ritirato il CdP o preso in carico il CDPD e non viene più emesso alcun documento;
- la pratica deve essere presentata esclusivamente su NOTA LIBERA;
- le procedure, a causa delle modifiche apportate per consentire la richiesta di sospensione d'ufficio ai Concessionari della riscossione, calcoleranno gli importi a zero; pertanto, gli Operatori PRA dovranno forzare gli importi, allo scopo di poter effettuare la riscossione delle somme a titolo di Imposta di bollo.

Dalla citata data verrà inibita agli STA la gestione delle pratiche in parola in quanto le procedure in loro disponibilità non consentono la forzatura importi.

Come d'uso, la presente Circolare sarà pubblicata nel Sito Tematico STA "Informativa e lettere circolari", accessibile da parte di tutti gli STA tramite connessione al Dominio ACI, oltre che sul Sito istituzionale dell'Ente.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
F.to digitalmente

All.